

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 155 del 23/05/2007 - rif. PREC163/07**

Deliberazione n. 155 del 23/05/2007 - rif. PREC163/07 d.lgs 163/06 Articoli 42 - Codici 42.1

Le stazioni appaltanti possono individuare requisiti rigorosi ed anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge al fine di apprestare gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed efficaci per il corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto, oggetto dell'appalto da affidare. Unico limite a detta insindacabilità, si rinviene allorché la stessa sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza. Negli appalti che hanno per oggetto servizi di pulizia c.d. "ordinari" - consistenti in interventi su edifici civili - e servizi di pulizia di sale espositive, la richiesta di aver effettuato almeno un appalto di importo superiore alla metà dell'importo a base d'asta presso istituzioni analoghe, quali enti museali e/o aree archeologiche appare eccessivo e restrittivo del mercato, giacché in presenza di appalti caratterizzati da interventi di pulizia ordinari e di interventi di pulizia per i quali è richiesta una specifica professionalità, occorre riconoscere la pregressa attività espletata dall'impresa anche in relazione agli interventi "ordinari", in modo tale da garantire l'applicazione del principio della concorrenza e della più ampia partecipazione alla gara a quelle imprese del settore, che, se prive di specifica esperienza, possono ugualmente partecipare con il ricorso agli istituti normativi dell'associazione temporanea di imprese ovvero dell'avvalimento.